

STATUTO



del

COMITATO OSSERVAZIONE RISCHIO AMIANTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Viene costituito per l'esclusivo perseguimento di finalità di promozione sociale il Comitato denominato: **COMITATO OSSERVAZIONE RISCHIO AMIANTO** con sede sociale in via Papa Giovanni XXIII n.7 a Reggio Emilia.

Il Comitato non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e opera con l'azione diretta, personale, volontaria e gratuita degli associati.

Art. 2 - SCOPO

Il Comitato ha come scopo principale quello di svolgere attività, interventi, iniziative, manifestazioni finalizzate a:

- Promuovere lo sviluppo della conoscenza del rischio di amianto, e di altri cancerogeni, e della sicurezza dell'ambiente di vita e lavorativo, attraverso iniziative e manifestazioni.
- Diffondere la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sui rischi dell'amianto che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura e alla prevenzione dei rischi di amianto.

Il Comitato, inoltre, potrà procedere all'affiliazione e/o collaborazione convenzionata con enti ed associazioni che condividano e perseguano le medesime finalità.

Art. 3 - ATTIVITÀ

Il comitato promuove ed attua iniziative dirette a:

- informare correttamente e a sensibilizzare la cittadinanza relativamente ai rischi per la salute derivanti dalla diffusione passate e presente dei materiali contenenti amianto;
- condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento agli effetti provocati sull'ambiente e la salute dalla presenza di amianto;
- sollecitare e integrare la propria attività con i soggetti istituzionali presenti nel territorio

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

Il Comitato può trarre risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- contribuzione volontaria dei soci e simpatizzanti

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE

Possono liberamente aderire al Comitato le persone che condividono le finalità, che accettano lo statuto e che si impegnano a dedicare una parte del proprio tempo per il raggiungimento degli scopi statutari. Il numero dei soci è illimitato. Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Presidente domanda di adesione.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Comitato:

- **L'ASSEMBLEA**

- **IL PRESIDENTE**

L'ASSEMBLEA è l'organo sovrano del Comitato. E' formata dai soci che come tali risultino iscritti la cui convocazione può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività del Comitato. L'assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e dello scioglimento del Comitato. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o da un numero di soci pari a 4/10 di tutti gli associati. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata dal Presidente con avviso scritto o e-mail, agli iscritti, indicante giorno, ora e luogo della riunione, da inviarsi cinque giorni prima della data di convocazione.

IL PRESIDENTE dell'Assemblea è anche il Presidente del Comitato e del Consiglio Direttivo. E' nominato dall'Assemblea stessa e ha il compito di presiederla. E' eletto per la prima volta al momento dell'atto costitutivo ed è in carica per un anno o per dimissioni. Alla scadenza del mandato si procederà alla nuova nomina e la carica di Presidente ammette la rieleggibilità del socio per due volte consecutive. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cura la convocazione dell'Assemblea e l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Art. 7 – RECESSO ADERENTI

Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Presidente del Comitato

Art. 8 – DURATA E SCIoglimento DEL COMITATO

Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dai 3/4 dell'Assemblea in seduta straordinaria.

Art. 9– RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in memoria di associazionismo.

Reggio Emilia,

Il Presidente